



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

*Il Presidente*

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA

S.P. n.1 Trani-Andria, Km 1+500 – 76125 TRANI

PEC: presidente@cert.provincia.bt.it

0015534|15/07/2022

|P\_BT|P\_BT|Amb1|P

-

MINISTERO della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
VA@pec.mite.gov.it

**Oggetto: Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies d.lgs. 152/2006 s.m.i., in merito al Titolo III-bis della parte II D.Lgs. 152/2006, A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa**

*Spett.le Direzione Generale Valutazioni Ambientali*

Visto l' art. 3-septies d.lgs. 152/2006 s.m.i che ha introdotto la possibilità di inviare a codesto Ministero della Transizione Ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, si intende proporre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa di cui all'oggetto e che trae origine da fattispecie istruttorie di competenza di questa Provincia.

A tal fine, si allega alla presente un quesito formulato dal Settore II "Ambiente, Rifiuti, Ecologia e Parco del Fiume Ofanto" competente per le materie ambientali.

In attesa di riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

*Cordiali saluti*

*Il Presidente*  
Avv. Bernardo Lodispoto





PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI  
Settore II – Ambiente, Rifiuti, Ecologia e Parco del Fiume Ofanto  
*Servizio Ambiente*

---

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA  
Settore II c/o S.P. n.1 Trani-Andria, Km 1+500 – 76125 TRANI  
PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

**Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies d.lgs. 152/2006 s.m.i.,  
in merito al Titolo III-bis della parte II D.Lgs. 152/2006, A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa**

Con il presente interpello si intende porre all'attenzione di Codesto Ministero un quesito relativo alla più corretta interpretazione da dare alla definizione in oggetto e che trae origine dalla fattispecie di seguito descritta.

Con determinazione del 2019, è stata rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale per "attività connessa" consistente nel recupero energetico del biogas da discarica prodotto dall'installazione per smaltimento rifiuti esistente e già dotata di A.I.A.

L'A.I.A. è stata pertanto rilasciata nelle condizioni di attività accessoria, non I.P.P.C., tecnicamente connessa in quanto il biogas è prodotto e gestito nella medesima installazione ove è ubicato l'impianto di recupero energetico. L'attività di recupero energetico è condotta da gestore diverso da quello titolare della gestione dell'impianto di discarica. Le A.I.A. rilasciate sono coordinate tra loro a livello di piano di monitoraggio e controllo.

Con istanza del 2022, il gestore del recupero energetico ha richiesto una modifica non sostanziale della propria A.I.A. per recuperare, presso lo stesso impianto assentito nel 2019, anche il biogas da discarica proveniente da una differente installazione, dotata anch'essa di A.I.A., sita nel territorio di un comune limitrofo e posta a distanza di circa 500 metri.

La proposta progettuale di modifica avanzata dal gestore dell'impianto di recupero energetico prevede la realizzazione di una "tubazione di trasferimento del biogas" dalla seconda discarica, ubicata nel comune limitrofo, all'impianto di trattamento del biogas precedentemente installato nella prima discarica, non contigua alla prima.

Il d.lgs. 152/2006 s.m.i., all'art. 5 stabilisce le seguenti definizioni:

- *i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*
- *o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu'*

*installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;*

Dalla Circolare Ministeriale n. 22295 del 27/10/2017, con la quale codesto Ministero ha fornito linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC-IED, si possono evincere le definizioni si "sito" e "attività connessa".

In particolare la locuzione "luogo suddetto" della lett. i-quater, co. 1, art. 5, dlgs. 152/2006 s.m.i., dovrebbe indicare il "sito di ubicazione dell'installazione" definito, quest'ultimo, come "tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali".

Per "attività accessoria" della lett. i-quater, co. 1, art. 5, dlgs. 152/2006 s.m.i., tecnicamente connessa ad una attività IPPC-IED svolta nel sito, si intende "una attività svolta nello stesso sito dell'attività IPPC o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC" con la precisazione che "non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento [...] a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito".

Stanti le definizioni sopra riportate, si evidenzia che:

- le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per le due discariche, al medesimo gestore, attengono a due siti distinti non contigui, come può evincersi dalle particelle catastali censite nelle autorizzazioni per l'ubicazione delle due installazioni
- l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il recupero energetico del biogas, ad un differente gestore, attiene ad un impianto ubicato in una sola delle due discariche suddette
- la proposta progettuale prevede il recupero del biogas di una delle due predette discariche presso l'impianto esistente nell'altra discarica mediante il collettamento tramite tubazione da porre su aree non censite in alcuna delle tre autorizzazioni rilasciate.

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesto Ministero della Transizione Ecologica di voler indicare:

- quale sia la più corretta interpretazione della "attività accessoria tecnicamente connessa condotta da diverso gestore" ovvero se la stessa è da intendersi tale solo quando operante nel perimetro dell'installazione IPPC dotata di A.I.A.;
- se un impianto/attività non IPPC, già dotato di A.I.A. in quanto già qualificato attività connessa, possa ancora rientrare nella fattispecie di "attività accessoria tecnicamente connessa" anche quando è funzionale ad una differente installazione alla quale si collega mediante sistemi impiantistici di collettamento.

IDT  
Ing. Stefano Di Bitonto



Il Dirigente ad interim  
Ing. Lorenzo Fruscio

